



**MIUR- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M. P.I. 28/02/2001**

Prot. n. A 89
Circolare Interna n. 89

Erba, 05 maggio 2018

- **Al Gestore d'Istituto**
➤ **Sito d'Istituto www.istitutomanzoni.org**
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: "Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente"

Per aderire ad analoghe richieste della Direzione Regionale della Lombardia, porto a conoscenza delle SS.LL. la nota del MIUR di pari oggetto tuttora vigente (prot. n. 1584/Dip/Segr del 29 luglio 2005), di seguito trascritta:

• **In relazione a ricorrenti quesiti concernenti la materia in oggetto, si fa presente a che, ai sensi del disposto di cui all'art. 508, comma 10 del D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico), il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costruite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od Enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.**

• **Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena decadenza dall'impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996.**

• **Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione, a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito. I Dirigenti scolastici richiameranno l'attenzione dei docenti sull'esigenza della scrupolosa osservanza della normativa sopra richiamata.**

Si ringrazia per la collaborazione.

F.to: Direttore regionale

Per quanto sopra, esorto i Docenti al diligente adempimento della suindicata direttiva legislativa, ovvero comunicare lo svolgimento dell'eventuale attività aggiuntiva (libera professione).

Nei confronti dell'inadempiente, lo scrivente dovrà, suo malgrado, comunicare il nominativo alle Amministrazioni di competenza, per la decadenza dall'impiego, ai sensi dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio